

**COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO**  
**(Provincia di Novara)**

**Deliberazione n. 5**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:    ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019: CONFERMA  
              ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **18:30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	<b>Presenti/Assenti</b>	
DIFONZO TOMMASO	Presente	
BROGNOLI GIUSEPPE	Presente	
MERCALLI PIERANTONIO	Presente	
BRICCO ANDREA	Presente	
MERLOTTI PAOLO	Presente	
FERRARA FULVIO	Presente	
MILANINO BARBARA	Presente	
ROSSONI NICOLO'	Presente	
LENTINI GIUSEPPE	Presente	
NECCHI VITTORIO	Presente	
TRIVELLATO SABRINA	Presente	
TOTALE	<b>Presenti</b> <b>11</b>	<b>Assenti</b> <b>0</b>

Assenti giustificati risultano i Sigg. Difonzo Tommaso e Bricco Andrea.

---

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Roberto Gilardone.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. TOMMASO DIFONZO - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver introdotto il quinto punto inserito all'ordine del giorno: "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.", e aver sottolineato che i Consiglieri Comunali hanno avuto modo di prendere visione degli schemi di deliberazione, incarica il Vice-Sindaco ad illustrare l'atto deliberativo dello schema di deliberazione.

Segue lettura del dispositivo da parte del Vice Sindaco Sig. Giuseppe Brognoli.

Segue intervento da parte del Consigliere Necchi il quale ribadisce la sua contrarietà all'adozione del presente atto, a suo parere tale "tassa" andrebbe "eliminata", ribadisce che non c'è "la giusta equità" e andrebbe calcolata una "franchigia".

Segue riscontro da parte del Vice-Sindaco in ordine al dettato normativo che disciplina tale tributo e ne segue un breve dibattito con i Consiglieri di minoranza.

Al termine non rilevandosi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri Comunali il Presidente procede a votazione che riporta il seguente risultato:

**CON VOTI astenuti n. 0, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Trivellato, Lentini, Necchi),, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, resi per alzata di mano.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 48, commi 10 e 11, della Legge 27.12.97 n. 449, che delegava il governo ad istituire l'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi del capo 1 della Legge 15.3.1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

**VISTO** l'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.3.1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della Legge 16.6.1998, n. 19;

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

***1.** È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

***2.** Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...].*

**RICHIAMATO** altresì l'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 così come modificato dall'art. 1, comma 142 della L. 296 del 27 dicembre 2000,

***3.** I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

***3-bis.** Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

***4.** L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la*

soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il ((20 dicembre)) precedente l'anno di riferimento.

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n.7 del 27.02.2018 con la quale:

- è stata confermata per l'anno 2018 l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nelle seguenti aliquote articolate ciascuna per scaglioni di reddito in modo differenziato per ciascuno degli scaglioni di reddito, in modo da essere maggiormente attuative del criterio della progressività delle aliquote già previsto in Costituzione all'art. 56:

Fascia di reddito	Aliquota prevista %
da 0 a 15.000 euro	0,60
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,70
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,75
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,78
oltre 75.000 euro	0,80

- è stata confermata con effetto dal 1° gennaio 2018, la fascia di esenzione dall'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi di importo pari o inferiore alla soglia di 25 mila Euro per tutti i contribuenti; in caso di eccedenza del reddito oltre i 25 mila Euro, l'addizionale Irpef si paga per intero, per cui il limite di 25 mila Euro non funziona come franchigia;

**CONSIDERATO:**

- Che, in considerazione delle sempre più consistenti riduzioni dei trasferimenti erariali che hanno determinato una maggiore erosione della capacità di spesa degli Enti Locali, questo Comune ha intenzione di garantire e mantenere un livello adeguato dei servizi necessari ed indispensabili, nonché un adeguato sviluppo degli stessi;

- Che pertanto le risorse derivanti dall'addizionale comunale all'Irpef sono destinate a finanziare la gestione ordinaria del Bilancio del Comune di San Pietro Mosezzo per garantire l'erogazione di servizi essenziali per la collettività e per preservare le esigenze di sviluppo del Comune;

**VISTO** l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

**CONSTATATO** che la legge 30.12.2018 n.145 (legge di bilancio 2019) non ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, previsto dall'art.1, comma 37, della Legge di Bilancio 2018 del 27/12/2017 n. 205, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016;

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2019 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF articolate ciascuna per scaglioni di reddito in modo differenziato per ciascuno degli scaglioni di reddito come evidenziato nel suindicato prospetto al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, confermando altresì la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 25.000,00 (venticinquemila);

**VISTI:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 02.02.2019, che ha ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

**ACQUISITI** agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del 18.8.2000, n. 267;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

**1. Di** confermare per le motivazioni esposte in premessa l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2019 nelle seguenti aliquote articolate ciascuna per scaglioni di reddito in modo differenziato per ciascuno degli scaglioni di reddito, in modo da essere maggiormente attuative del criterio della progressività delle aliquote già previsto in Costituzione all'art. 56:

<b>Fascia di reddito</b>	<b>Aliquota prevista %</b>
<b>da 0 a 15.000 euro</b>	<b>0,60</b>
<b>da 15.000,01 a 28.000 euro</b>	<b>0,70</b>
<b>da 28.000,01 a 55.000 euro</b>	<b>0,75</b>
<b>da 55.000,01 a 75.000 euro</b>	<b>0,78</b>
<b>oltre 75.000 euro</b>	<b>0,80</b>

**2. Di** confermare per l'anno 2019 la fascia di esenzione dall'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi di importo pari o inferiore alla soglia di 25 mila Euro per tutti i contribuenti; in caso di eccedenza del reddito oltre i 25 mila Euro, l'addizionale Irpef si paga per intero, per cui il limite di 25 mila Euro non funziona come franchigia;

**3. Di** dare atto che la previsione di entrata del bilancio 2019 afferente all'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisponde ad €. 115.000,00;

**4. Di** trasmettere la presente al responsabile del servizio interessato affinché provveda tempestivamente alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

**SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**STANTE** l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano,

**CON VOTI** astenuti n. 0, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Trivellato, Lentini, Necchi), su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, resi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

**Letto, confermato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

F.to ( TOMMASO DIFONZO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott. Roberto Gilardone)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **18-03-2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **02-04-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Gilardone Roberto

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

**Lì,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Gilardone Roberto

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**Lì,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Gilardone Roberto

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-03-2019 al 02-04-2019

Senza opposizione o reclami.

**Lì,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**